

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1462

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DIVINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2007

Modificazioni all'articolo 116 del Codice della strada.
Istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente

ONOREVOLI SENATORI. - Le cronache nazionali ci hanno purtroppo abituato ad uno stillicidio di notizie tragiche sul fronte sempre caldo degli incidenti stradali. Ma vi è un dato che rischia di passare inosservato, pur nella sua estrema gravità: ovvero che sono sempre più numerosi gli episodi di automobilisti (e, financo, di camionisti) individuati dalle Forze dell'ordine mentre conducono i rispettivi mezzi senza aver mai conseguito la patente di guida. Questa fattispecie non va sottovalutata, in quanto un veicolo a motore impiegato in malo modo può rivelarsi più lesivo di un'arma d'offesa.

Il legislatore ha inteso, nel più recente passato, depenalizzare la figura giuridica della guida senza patente. In effetti, il comma 13 dell'articolo 116 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, afferma testualmente: «Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice». La norma in parola è stata modificata dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 507.

Orbene, sulle strade il buonismo non paga! Anzi, è innegabile che chi guida un veicolo senza aver mai conseguito la relativa autorizzazione statale va punito severamente per i potenziali rischi a cui espone la pubblica incolumità. Analogo discorso per chi si veda revocato o non rinnovato il permesso di conduzione di mezzi a motore e non rispetti l'ordine impostogli dall'autorità preposta: in

caso contrario non si capisce per quale motivo si debba mantenere in piedi la fattispecie di cui all'articolo 650 del codice penale sulla doverosa sanzione in cui incorre il trasgressore di provvedimenti legalmente dati dall'autorità preposta. Se un soggetto non è stato ritenuto idoneo alla conduzione di veicoli da parte dell'organo preposto ad accertarne le qualità psico-fisico-attitudinali, è opportuno che la violazione del relativo provvedimento venga punita in modo corrispondente al pericolo che genera dall'ordinamento giuridico.

Del resto, è notorio che gli incidenti stradali presentino dei costi sociali altissimi, sia per la perdita di vite umane e per gli oneri relativi all'invalidità subita dalle vittime, soggetti in molti casi ridotti a puro stato vegetativo, o su sedie a rotelle per il resto della loro vita.

Pertanto, pare indispensabile sanzionare penalmente il trasgressore dei commi 13 e 13-bis dell'articolo 116 del codice della strada modificando questi commi alla radice.

L'odierna proposta di legge individua una forbice sanzionatoria che si spinge fino all'anno di reclusione, associata ad una pena pecuniaria cumulativa (e non alternativa alla pena detentiva) pari a 2.500 euro di multa. Con ciò volendo prevenire alla radice un fenomeno che, se non represso con giusta severità, rischia di provocare tragedie della strada, a fronte delle quali il Parlamento non può rimanere impassibile.

Competente in materia del delitto *de quo* è stato individuato il giudice del tribunale in composizione monocratica e non già il giudice di pace, viste le gravi ripercussioni sociali che il reato che si vuole perseguire potenzialmente può provocare alla collettività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modificazioni all'articolo 116 del codice della strada)

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena della reclusione fino a un anno e con la multa fino a 2.500 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.»;

b) dopo il comma 13-*bis* è aggiunto il seguente: «13-*ter*. Per i reati di cui al comma 13 è competente il Tribunale in composizione monocratica».

